CAMERA DEI DEPUTATI N. 3389-A

RELAZIONE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(IGIENE E SANITÀ PUBBLICA)

(Relatore: **MENZIANI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(SPADOLINI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO

(ANDREATTA)

E COL MINISTRO DELLA SANITÀ

(ALTISSIMO)

Presentato il 6 maggio 1982

—

Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 1982, n. 216, recante disposizioni transitorie in materia di controllo sugli atti delle unità sanitarie locali

Presentata alla Presidenza il 20 maggio 1982

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge n. 3389 al nostro esame riguarda la conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 1982, n. 216, recante disposizioni transitorie in materia di controllo sugli atti delle USL. Scopo del provvedimento è di aggiungere un apposito comma all'articolo 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181 (legge finanziaria 1982) che ha affidato, tra l'altro, l'esercizio del controllo sugli atti edlle USL ai « Comitati regionali di controllo » integrati da un esperto in materia sanitaria e da un rappresentante del Ministero del tesoro. Tale comma mira a fissare come termine di inizio, per l'effettivo esercizio del controllo da parte dei citati Comitati, la data del 1° luglio 1982. La norma si impone, in pratica, come un vero e proprio « atto dovuto » stante l'ovvia impossibilità di procedere alla suddetta integrazione dei Comitati di controllo entro il 27 aprile ultimo scorso, data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 1982. Senza questa precisazione gli atti dei Comitati regionali di controllo diventerebbero illegittimi. Oggetto del dibattito presso la XIV Commissione Igiene e Sanità è stata prevalentemente, quindi, la necessarietà di apportare una indispensabile integrazione all'articolo 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181, così come approvata dal Parlamento senza voler riaprire il discorso – molto più complesso – sull'opportunità e sulla legittimità del disposto di tale articolo anche in relazione alla più vasta tematica dell'esatta definizione giuridica delle USL. In tale ottica, va dunque considerato il presente disegno di legge che parte dal presupposto dell'avvenuta approvazione della legge finanziaria per il 1982 nel testo a tutti ben noto ed al dibattito svoltosi in quella sede il relatore rimanda per ogni osservazione più strettamente concernente la soluzione data al problema più generale del controllo sugli atti delle USL. Per l'insieme di queste considerazioni, il relatore chiede alla Camera dei Deputati di esprimersi in senso favorevole alla conversione in legge del decreto in esame.

MENZIANI, *Relatore.*

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
ARTICOLO UNICO.	ARTICOLO UNICO.
È convertito in legge il decreto-legge 4 maggio 1982, n. 216, recante disposizioni transitorie in materia di controllo sugli atti delle unità sanitarie locali.	*Identico.*

Decreto-legge 4 maggio 1982, n. 216, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 123 del 6 maggio 1982.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare disposizioni transitorie in materia di controllo sugli atti delle unità sanitarie locali, differendo al 1° luglio 1982 l'operatività dei comitati regionali di controllo nella composizione prevista dall'articolo 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e della sanità;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

All'articolo 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181, è aggiunto il seguente comma:

« I comitati regionali di controllo di cui al quarto comma esercitano il controllo dal 1° luglio 1982 sugli atti adottati dalle unità sanitarie locali a decorrere da tale data ».

ARTICOLO 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1982.

PERTINI

SPADOLINI — ANDREATTA — ALTISSIMO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA